

Roma,	
,	

Prot. N°:

Rif. Nota:

Resp. Proced. - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrat.:

OGGETTO:

Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – Predisposizione di Bozze di delibere.

COMUNICAZIONE N.32

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Cari Presidenti.

facendo seguito alle Comunicazioni n. 21 del 10 aprile 2013 e n. 26 del 19 aprile 2013 e, considerate alcune richieste di chiarimenti e di supporto pervenute da qualche Ordine provinciale in ordine specificatamente alle modalità di recepimento delle disposizioni di cui alla legge 190/12 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica D.Lgs. 33/13 recante "Riordino della amministrazione" e al disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni parte delle pubbliche di da amministrazioni", si rileva quanto segue.

Gli Ordini provinciali, al fine del rispetto degli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente, dovranno nella propria autonomia portare in approvazione tre delibere che si richiamano sinteticamente di seguito:

1) Delibera di nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 190/12 e per la trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/13(All. n. 1). Si evidenzia che il responsabile per la prevenzione della corruzione ricoprirà ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/13 anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Si rileva che, vista l'assenza nelle piante organiche degli Ordini provinciali di un dirigente di prima fascia e stante la natura giuridica degli Ordini provinciali, la figura del responsabile per la prevenzione

della corruzione e per la trasparenza dovrebbe essere ricoperta da un Consigliere dell'Ordine o dal Segretario.

- 2) Delibera di nomina del c.d. sostituto provvedimentale (All. n. 2). Gli Ordini provinciali, considerato che il D.Lgs. 33/13 istituisce all'art. l'istituto dell'Accesso Civico. obbligatoriamente procedere alla nomina ai sensi dell'art. 2, sostituto 9-bis, della legge 241/90 di un provvedimentale che, come già illustrato nella comunicazione n. 26, dovrà diversificarsi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Ciò detto, considerata la natura giuridica degli Ordini provinciali, che peraltro non hanno approvato una modifica dei propri ordinamenti al fine di adeguare gli stessi ai principi di cui al D.Lgs. 165/01, si ritiene che, nel caso in cui il Segretario dell'Ordine ricopra la figura del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dovrebbe essere nominato sostituto provvedimentale lo stesso Presidente in qualità rappresentante legale dell'Ente. Viceversa nel caso sia un Consigliere a ricoprire la figura di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la figura del sostituto provvedimentale potrebbe coincidere con quella del Segretario.
- 3) Delibera di recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/13 (all. n. 3) e di correlata creazione nel proprio sito web istituzionale di una sezione denominata "Amministrazione trasparente" al cui interno sono pubblicate le informazioni e i dati resi obbligatori dalla normativa vigente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 3

All. n. 12

Il Consiglio direttivo riunito a ---- il ----;

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

CONSIDERATO che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio:

CONSIDERATO che ad oggi la Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit) non ha ancora approvato il piano nazionale anticorruzione al cui interno sono contenute le linee guida a cui l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di ------ deve conformarsi ai fini della predisposizione del proprio piano triennale di prevenzione;

VISTO che l'art.1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile per la prevenzione della corruzione;

VISTO che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/12 l'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;

EVIDENZIATO che il responsabile per la prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

VISTO che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" all'art. 43 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di "responsabile per la trasparenza";

DELIBERA

Di nominare	responsabile	per la	prevenzione	per	la	corruzione	e di	responsabile	per	la
trasparenza -		- .								

All. M. Z

Il Consiglio direttivo riunito a ----- il -----;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":

CONSIDERATO che il suddetto decreto introduce all'art. 5 l'istituto dell'accesso civico che prevede che, correlato all'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di pubblicare documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente, chiunque abbia il diritto di richiedere i medesimi nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione;

CONSIDERATO che la richiesta di accesso civico non esige alcun requisito o motivazione e che l'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è tenuta ad ottemperare agli obblighi informativi pena l'applicazione di sanzioni;

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90 dispone che l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione, c.d. sostituto provvedimentale. Per ciascun procedimento sul sito internet dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

VISTO che l'art. 2-bis della legge 241/90 recante "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO che la figura del c.d. "sostituto provvedimentale" deve distinguersi dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e che, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, potrebbe coincidere con la figura del Segretario o del Presidente:

DELIBERA

Di n	ominare	sostituto	provvedimentale	
------	---------	-----------	-----------------	--

All N. 3

Il Consiglio direttivo riunito a il;

VISTO che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO che l'art. 9 del decreto de quo dispone che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e al tempo stesso prevede che le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

CONSIDERATO che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;

VISTO che il decreto stabilisce, con riferimento agli obblighi di pubblicazione, che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di "responsabile per la trasparenza" i cui compiti sono disciplinati dall'art. 43;

CONSIDERATO che al dovere di pubblicare della pubblica amministrazione corrisponde ai sensi dell'art. 2, comma 2, il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione;

VISTO che in correlazione con tale obbligo il D.Lgs. 33/13 istituisce all'art. 5 l'istituto dell'accesso civico che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere a titolo gratuito e senza necessità di motivazione al responsabile per la trasparenza la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora sia stata omessa;

CONSIDERATO che l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90 (c.d. sostituto provvedimentale), affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/90;

VISTO che l'art. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, stabilendo che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;

CONSIDERATO che il decreto riordina inoltre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

VISTO che il D.Lgs. 33/13 impone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nell'allegato al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 33/13 prevede diverse tipologie di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti (sanzioni disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative, sanzioni di pubblicazione) e l'eventuale causa per responsabilità per danno alla immagine dell'amministrazione;

VISTO inoltre che le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, stabiliscono che essi debbono rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti dei siti istituzionali pubblici;

RITENUTO che l'Ente debba attivarsi al fine di creare all'interno del proprio sito web istituzionale una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni e i dati resi obbligatori dal D.Lgs. 33/13;

DELIBERA

Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in una sezione denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/13 tra i quali tra gli altri:

- i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di carica, gettoni di presenza);
- gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
- gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono;
- l'organigramma del personale, la relativa dotazione organica, le eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative;
- l'ammontare complessivo dei premi incentivanti;
- il bilancio preventivo e consuntivo (l'art. 29, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità);
- le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- i canoni di locazione o affitto;
- le attività e i procedimenti amministrativi;
- i provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (delibere);
- i bandi di concorso;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL.